
COMUNE DI BUSSERO

(Provincia di Milano)



REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 4.5.2001

INDICE GENERALE

CAPO I - GENERALITA - NUMERO - TIPO D'ARMI	4
Art. 1 - Disposizioni generali	4
Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione	4
Art. 3 - Numero delle armi in dotazione	4
CAPO II - MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA	5
Art. 4 - Servizi svolti con armi	5
Art. 5 - Servizi di collegamento e rappresentanza	5
Art. 6 - Servizi esplicati fuori territorio comunale per soccorso o in supporto	5
Art. 7 - Assegnazione dell'arma	6
Art. 8 - Modalità di porto dell'arma	6
CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI	7
Art. 9 - Prelevamento e versamento dell'arma	7
Art. 10 - Doveri dell'assegnatario	7
Art. 11 - Custodia delle armi	7
Art. 12 - Armadi metallici	8
Art. 13 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni	8
Art. 14 - Sostituzione delle munizioni	9
Art. 15 - Controlli e sorveglianza	9
Art. 16 - Doveri del consegnatario delle armi	9

CAPO IV - ADDESTRAMENTO	10
Art. 17 - Addestramento al tiro	10
Art. 18 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno	10
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	11
Art. 19 - Norme integrative	11
Art. 20 - Entrata in vigore	11

CAPO I Generalità - Numero - Tipo d'armi

Art. 1 Disposizioni generali

AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.M. 4 MARZO 1987, N°145, L'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE È DISCIPLINATO DAL SEGUENTE REGOLAMENTO.

GLI APPARTENENTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, AI QUALI È CONFERITA LA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA, SONO DOTATI DELL'ARMA DI ORDINANZA.

L'ARMAMENTO IN DOTAZIONE È PROPORZIONATO ALL'ESIGENZA DI DIFESA PERSONALE, IN RELAZIONE AL SERVIZIO PRESTATO.

L'ASSEGNAZIONE DELL'ARMA NON COMPORTA ALCUNA MODIFICAZIONE DEI COMPITI D'ISTITUTO DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E, AI SENSI DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE, DA ESSA NON CONSEGUONO AD ALCUN TITOLO RETRIBUZIONI AGGIUNTIVE RISPETTO A QUELLE GIÀ PERCEPITE.

L'approvazione del presente Regolamento inerente l'armamento degli Addetti al Servizio di Polizia Municipale da parte dell'organo consiliare ottempera al disposto dell'art. 5, 5° co. L. n° 65/86, così come modificato dall'art. 17, 134° co. L. n° 127/97.

Art. 2 Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli Addetti al Servizio di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., è la pistola a funzionamento semiautomatico di Cal. 7,65 o 9 mm. – corto o lungo, scelte tra quelle iscritte nel catalogo nazionali delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 L n° 110/75, sia per il Personale maschile che femminile.

Sono salve le assegnazioni di armi differenti precedenti all'adozione del presente Regolamento.

Art. 3 Numero delle armi in dotazione

IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE ARMI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, CON IL RELATIVO MUNIZIONAMENTO, EQUIVALE AL NUMERO DEGLI ADDETTI IN POSSESSO DELLA QUALITÀ DI AGENTE DI P.S., MAGGIORATO DI UN'UNITÀ, QUALE DOTAZIONE DI RISERVA. TALE NUMERO È FISSATO CON PROVVEDIMENTO DEL SINDACO.

IL PROVVEDIMENTO CHE FISSA O CHE MODIFICA IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE ARMI IN DOTAZIONE È COMUNICATO AL PREFETTO.

Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Servizio è pari alla capienza dei caricatori delle armi, compresi quelli scorta, assegnate ai singoli operatori, aumentato del munizionamento relativo all'armamento di riserva.

CAPO II Modalità e casi di porto dell'arma

Art. 4 Servizi svolti con armi

NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE I SERVIZI, RIGUARDANTI L'ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE O AD ESSA DEMANDATA DALLA NORMATIVA VIGENTE, PER I QUALI GLI ADDETTI AL SERVIZIO, IN POSSESSO DELLA QUALITÀ DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA PORTANO SENZA LICENZA LE ARMI DI CUI SONO DOTATI, SONO I SEGUENTI:

- TUTTI I SERVIZI ESTERNI ED INTERNI;
- SERVIZI DI VIGILANZA E PROTEZIONE DELLA RESIDENZA COMUNALE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI;
- SERVIZI DI VIGILANZA DELL'ARMERIA DEL SERVIZIO;
- SERVIZI NOTTURNI;
- SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO;
- SERVIZI DI SCORTA.

Sono altresì prestati con armi i servizi di collaborazione con le Forze di Polizia di Stato, previsti dalla Legge sull'ordinamento della Polizia Municipale, salvo sia diversamente disposto dalla competente Autorità.

IL PERSONALE APPARTENETE AL SERVIZIO CHE ESPLETA SERVIZIO INTERNO È TENUTO A CUSTODIRE L'ARMA IN DOTAZIONE IN PIENA ED IMMEDIATA DISPONIBILITÀ.

IL PORTO DELL'ARMA È ALTRESÌ CONSENTITO AGLI ADDETTI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA, CUI L'ARMA È ASSEGNATA IN VIA CONTINUATIVA, PER RAGGIUNGERE DAL PROPRIO DOMICILIO IL LUOGO DI SERVIZIO E VICEVERSA.

Art. 5

Servizi di collegamento e rappresentanza

I SERVIZI DI COLLEGAMENTO, ESPLICATI FUORI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DAGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE IN POSSESSO DELLA QUALITÀ DI AGENTE DI P.S., SONO SVOLTI DI MASSIMA CON L'ARMA IN DOTAZIONE, SALVO ESPLICITO ORDINE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO; I SERVIZI DI RAPPRESENTANZA, AD ECCEZIONE DI QUELLI DI SCORTA AL GONFALONE CIVICO (O, OVE RICHIESTO, AL VESSILLO REGIONALE O ALLA BANDIERA NAZIONALE), SONO GARANTITI SENZA ARMA.

Art. 6

Servizi esplicati fuori territorio comunale per soccorso o in supporto

I SERVIZI ESPLICATI FUORI TERRITORIO PER SOCCORSO IN CASO DI CALAMITÀ E DI DISASTRI O PER RINFORZARE ALTRI CORPI O SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE, IN PARTICOLARI OCCASIONI STAGIONALI O ECCEZIONALI, SONO EFFETTUATI DI MASSIMA SENZA ARMI; TUTTAVIA IL SINDACO DEL COMUNE, NEL CUI TERRITORIO IL SERVIZIO DEVE ESSERE SVOLTO, PUÒ RICHIEDERE, NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI INTERCORSI, CHE LO STESSO SIA SVOLTO CON ARMI QUANDO CIÒ SIA RICHIESTO DALLA NATURA DEL SERVIZIO. IL SINDACO COMUNICA AL PREFETTO DI MILANO E A QUELLO TERRITORIALMENTE COMPETENTE PER IL LUOGO IN CUI IL SERVIZIO SARÀ PRESTATO, NEI CASI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO, IL NUMERO DEGLI ADDETTI AUTORIZZATI A PRESTARE TALE SERVIZIO CON ARMI, IL TIPO DI SERVIZIO PRESTATO E LA DURATA PRESUMIBILE DELLA MISSIONE.

Art. 7 Assegnazione dell'arma

PER I SERVIZI PREVISTI ALL'ART. 4, I° CO. L'ARMA, DOTATA DI DUE CARICATORI CON RELATIVE MUNIZIONI, È ASSEGNATA AGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE IN POSSESSO DELLA QUALITÀ DI AGENTE DI P.S., ED IN POSSESSO DEI REQUISITI PSICOFISICI ED ATTITUDINALI PRESCRITTI, IN VIA CONTINUATIVA PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE CON PROVVEDIMENTO DEL SINDACO, COMUNICATO AL PREFETTO DI MILANO. DETTO PROVVEDIMENTO È SOGGETTO A REVISIONE ANNUALE DA PARTE DEL SINDACO STESSO.

LA MATERIALE ASSEGNAZIONE DELL'ARMA E DEL RELATIVO MUNIZIONAMENTO COME PURE LA RICONSEGNA DELLA STESSA È EFFETTUATA MEDIANTE LA REDAZIONE DI APPOSITO VERBALE E LA SUCCESSIVA ANNOTAZIONE SUI RELATIVI REGISTRI CUSTODITI PRESSO IL GLI UFFICI DEL SERVIZIO.

IN CASO DI TEMPORANEA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO L'ARMA, LE MUNIZIONI E LE MANETTE VENGONO RITIRATE.

DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE IN VIA CONTINUATIVA È FATTA ANNOTAZIONE NEL TESSERINO PERSONALE DI RICONOSCIMENTO DELL'ADDETTO, CHE LO STESSO È TENUTO A PORTARE CON SÉ.

Art. 8 Modalità di porto dell'arma

IN SERVIZIO L'ARMA DEVE ESSERE PORTATA NELLA FONDINA ESTERNA ALL'UNIFORME, CON CARICATORE PIENO INNESTATO E SENZA COLPO IN CANNA, IL CANE ARMATO E LA SICURA NON INSERITA.

E' CONSENTITO IL PORTO ANCHE FUORI DAL SERVIZIO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE E NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE REGOLAMENTO FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE; IN QUESTO ULTIMO CASO L'ARMA È PORTATA CON LE MODALITÀ DI CUI AL COMMA PRECEDENTE MA IN MODO NON VISIBILE COME NEI CASI IN CUI, AI SENSI DELLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE, L'ADDETTO È AUTORIZZATO A PRESTARE SERVIZIO IN ABITI BORGHESI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E GLI ADDETTI AL COORDINAMENTO E CONTROLLO POSSONO PORTARE L'ARMA IN MODO NON VISIBILE, ANCHE QUANDO INDOSSA L'UNIFORME.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

CAPO III Tenuta e custodia delle armi

Art. 9

Prelevamento e versamento dell'arma

L'ARMA È PRELEVATA PRESSO IL CONSEGNATARIO O SUB-CONSEGNATARIO PREVIA ANNOTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE NEL REGISTRO DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 12 L'ARMA DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE VERSATA AL CONSEGNATARIO O AL SUB-CONSEGNATARIO QUANDO SIA SCADUTO O REVOCATO IL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE O SIANO VENUTE A MANCARE LE CONDIZIONI CHE NE HANNO DETERMINATO L'ASSEGNAZIONE ALLORQUANDO VIENE A MANCARE LA QUALITÀ DI AGENTE DI P.S., ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE O SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO E TUTTE LE VOLTE IN CUI SIA DISPOSTO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO DEL SINDACO O DEL PREFETTO DI MILANO.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'Ufficio o Comando presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del successivo art. 10.

Art. 10 Doveri dell'assegnatario

L'Addetto al Servizio di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:

- Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- CUSTODIRE DILIGENTEMENTE L'ARMA NELL'INTERESSE DELLA SICUREZZA PUBBLICA, E CURARNE LA MANUTENZIONE E LA PULIZIA;
- SEGNALARE IMMEDIATAMENTE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OGNI INCONVENIENTE RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELL'ARMA E DELLE MUNIZIONI;
- APPLICARE SEMPRE E DOVUNQUE LE MISURE DI SICUREZZA PREVISTE PER IL MANEGGIO DELLE ARMI;
- ANNOTARE I PRELEVAMENTI E VERSAMENTO GIORNALIERI SULL'APPOSITO REGISTRO DEI MOVIMENTI GIORNALIERI DI CUI ALL'ART. 12.
- MANTENERE L'ADDESTRAMENTO RICEVUTO PARTECIPANDO ATTIVAMENTE ALLE ESERCITAZIONI DI TIRO DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 17;
- FARE IMMEDIATA DENUNCIA DI SMARRIMENTO O DI FURTO DELL'ARMA O DI PARTI DI ESSA E DELLE MUNIZIONI, ALL'UFFICIO LOCALE DI P.S. O , IN MANCANZA, AL COMANDO DEI CARABINIERI.

Art. 11 Custodia delle armi

LE ARMI NON ASSEGNATE E QUELLA DI RISERVA, PRIVE DI FONDINA E DELLE MUNIZIONI, E LE MUNIZIONI STESSE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE SONO CUSTODITE IN ARMADI METALLICI CORAZZATI CON CHIUSURA DEL TIPO A CASSAFORTE, CON SERRATURA DI SICUREZZA O A COMBINAZIONE, COLLOCATI NEGLI UFFICI DEL SERVIZIO SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL RESPONSABILE.

L'Autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della L. $n^{\circ}110/75$ ed ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario,

VERIFICHE DI CONTROLLO E DI PRESCRIVERE QUELLE MISURE CAUTELARI CHE RITENGA INDISPENSABILI PER LA TUTELA DELL'ORDINE, DELLA SICUREZZA E DELLA INCOLUMITÀ DUBBLICA

LE ARMI ASSEGNATE IN VIA CONTINUATIVA SONO CUSTODITE DILIGENTEMENTE DALL'ASSEGNATARIO, CHE DOVRÀ CURARNE LA MANUTENZIONE ED OSSERVARE LE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA, NONCHÉ LE PRESCRIZIONI EMANATE DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

GLI ASSEGNATARI DELLE ARMI DEVONO IN OGNI MODO EVITARE IL DEPOSITO DELLE STESSE IN ARMADIETTI O CASSETTI FACILMENTE RAGGIUNGIBILI. AL PERSONALE TESTÈ CITATO È CONSENTITA LA DETENZIONE DELL'ARMA PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE.

Art. 12 Armadi metallici

LE CHIAVI DI ACCESSO AI LOCALI IN CUI SONO CUSTODITI GLI ARMADI METALLICI E DEGLI ARMADI METALLICI STESSI, IN CUI SONO CUSTODITE LE ARMI E LE MUNIZIONI, SONO CONSERVATE DURANTE LE ORE DI SERVIZIO DAL CONSEGNATARIO DELLE ARMI CHE NE RISPONDE.

FUORI DALL'ORARIO DEL SERVIZIO DETTE CHIAVI SONO CUSTODITE NELLA CASSAFORTE DEL CORPO IN APPOSITO CONTENITORE METALLICO CON CHIUSURA DI SICUREZZA LE CUI CHIAVI SONO CUSTODITE PRESSO DI SÉ DAL CONSEGNATARIO STESSO.

COPIA DI RISERVA DI DETTE CHIAVI È CONSERVATA, A CURA DEL SINDACO, IN BUSTA SIGILLATA, CONTROFIRMATA DAL CONSEGNATARIO DELLE ARMI, NELLA CASSAFORTE DEL COMUNE.

Il consegnatario delle armi è dotato di registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore di Milano o dal Commissariato di P.S. più vicino.

PRESSO GLI UFFICI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE SONO DI MASSIMA DISPONIBILI CASSETTE BLINDATE, LE CUI CHIAVI SONO CONSEGNATE AD OGNI SINGOLO ASSEGNATARIO DELLE ARMI IN DOTAZIONE PERSONALE. DETTE CASSETTE SONO OPPORTUNAMENTE UBICATE IN MODO TALE DA NON ESSERE DIRETTAMENTE VISIBILI E RAGGIUNGIBILI DAL PUBBLICO.

LE ARMI DEVONO ESSERE CUSTODITE NELL'ARMADIO METALLICO E NELLE CASSETTE DI SICUREZZA SCARICHE. LE OPERAZIONI DI CARICAMENTO E SCARICAMENTO DEVONO AVVENIRE IN LUOGO ISOLATO E COMUNQUE LONTANO DAGLI UFFICI DEL SERVIZIO.

I MOVIMENTI DI PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI DEVONO ESSERE ANNOTATI SU APPOSITO REGISTRO LE CUI PAGINE NUMERATE SONO PREVENTIVAMENTE VISTATE DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Il consegnatario è dotato altresì di registro a pagine numerate (che può coincidere con il Registro dei movimenti giornalieri), preventivamente vistato dal Responsabile per:

- LE ISPEZIONI SETTIMANALI E MENSILI;
- LE RIPARAZIONI DELLE ARMI;
- I MATERIALI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE ARMI.

Art. 13

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

L'accesso ai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni è consentito esclusivamente al Sindaco, al Comandante, al consegnatario e sub-consegnatario.

L'ACCESSO È ALTRESÌ CONSENTITO AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CONNESSI PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO E SOTTO LA DIRETTA RESPONSABILITÀ DEL CONSEGNATARIO E DEL COMANDANTE.

LE ARMI DEVONO ESSERE CONSEGNATE E VERSATE SCARICHE.

LE OPERAZIONI DI CARICAMENTO E DI SCARICAMENTO DEVONO AVVENIRE IN LUOGO ISOLATO E COMUNQUE LONTANO DAI LOCALI IN CUI SONO CUSTODITE LE ARMI E LE MUNIZIONI. ALL'INGRESSO DEI LOCALI IN CUI SONO CUSTODITE LE ARMI E LE MUNIZIONI SONO AFFISSE, BEN VISIBILI, LE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA.

Art. 14 Sostituzione delle munizioni

LE MUNIZIONI ASSEGNATE IN VIA CONTINUATIVA AGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, DEVONO ESSERE SOSTITUITE O REVISIONATE OBBLIGATORIAMENTE OGNI TRE ANNI, ED OGNIQUALVOLTA PRESENTINO ANOMALIE O SIANO STATE SOTTOPOSTE AD IMMERSIONE, AL GELO O A PARTICOLARI FONTI DI CALORE.

LE MUNIZIONI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, CUSTODITE NEGLI ARMADI METALLICI, SONO SOSTITUITE OGNI CINQUE ANNI. LE STESSE SONO USATE PER I TIRI DI ADDESTRAMENTO E, SE PRESENTANO ANOMALIE, VERSATE ALL'APPOSITO SERVIZIO ARTIFICIERI DELL'ESERCITO.

LE MUNIZIONI SOSTITUITE SONO VERSATE PRESSO IL COMPETENTE POSTO DI POLIZIA, PREVIA REDAZIONE DEI NECESSARI ATTI.

I MOVIMENTI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DEL MUNIZIONAMENTO DEVONO ESSERE ANNOTATI, PREVIA REDAZIONE DI APPOSITI VERBALI, SUL REGISTRO DI CARICO-SCARICO.

Art. 15 Controlli e sorveglianza

I CONTROLLI GIORNALIERI DEI LOCALI IN CUI SONO CUSTODITE LE ARMI E LE MUNIZIONI, SONO EFFETTUATI DAL CONSEGNATARIO ALL'INIZIO ED ALLA FINE DEL SERVIZIO, PER ACCERTARE LA RISPONDENZA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI ALLE RISULTANZE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO.

L'ESITO DEI CONTROLLI È RIPORTATO NEL REGISTRO DI CUI ALL'ART. 12.

IL SINDACO O L'ASSESSORE DELEGATO, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, DISPONGONO VISITE PERIODICHE DI CONTROLLO E DI SORVEGLIANZA ESTERNA DIURNE O NOTTURNE.

Art. 16 Doveri del consegnatario delle armi

LE FUNZIONI DI CONSEGNATARIO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI SONO SVOLTE DI NORMA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E, IN CASO DI SUA ASSENZA O DI IMPEDIMENTO, DAL SUB-CONSEGNATARIO, ENTRAMBI NOMINATI CON PROVVEDIMENTO DEL SINDACO.

IL CONSEGNATARIO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI CURA CON LA MASSIMA DILIGENZA:

- A) LA CUSTODIA DELLE ARMI E LA CONSERVAZIONE DELLE STESSE E DELLE MUNIZIONI IN APPOSITI ARMADI METALLICI CORAZZATI DI CUI ALL'ART. 11, DEI REGISTRI E DELLA DOCUMENTAZIONE, DELLE CHIAVI;
- B) L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI GIORNALIERI E PERIODICI;
- C) LA TENUTA DEI REGISTRI E DELLA DOCUMENTAZIONE;
- D) LA SCRUPOLOSA OSSERVANZA PROPRIA ED ALTRUI DELLE OPERAZIONI CONNESSE AL MANEGGIO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI.

QUALORA NON COINCIDA CON IL RESPONSABILE, COLLABORA CON QUESTO PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLE ARMI, PER LA ORGANIZZAZIONE E L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI E DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA, NONCHÉ PER L'ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI ED ALLO STESSO FA RAPPORTO PER OGNI IRREGOLARITÀ.

CAPO IV Addestramento

Art. 17 Addestramento al tiro

GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, IN POSSESSO DELLA QUALITÀ DI AGENTE DI P.S., PRESTANO SERVIZIO ARMATI DOPO AVER CONSEGUITO IL NECESSARIO ADDESTRAMENTO, SALVO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO IN UN CORPO DI POLIZIA DELLO STATO, E DEVONO SUPERARE OGNI ANNO UN CORSO DI LEZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO A SEGNO, PRESSO UN POLIGONO ABILITATO PER L'ADDESTRAMENTO AL TIRO CON ARMI COMUNI DA SPARO.

A TAL FINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDE ALL'ISCRIZIONE DI TUTTI GLI ADDETTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IN POSSESSO DELLA QUALITÀ DI AGENTE DI P.S., AL TIRO A SEGNO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 28/05/1981 N° 286.

E' FACOLTÀ DEL RESPONSABILE DI DISPORRE LA RIPETIZIONE DELL'ADDESTRAMENTO AL TIRO NEL CORSO DELL'ANNO, PER TUTTI GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE O PER QUELLI CHE SVOLGONO PARTICOLARI SERVIZI.

E' FACOLTÀ DEGLI ADDETTI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA CUI L'ARMA È ASSEGNATA IN VIA CONTINUATIVA DI RECARSI AL POLIGONO DI TIRO DI ISCRIZIONE, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, PER L'ADDESTRAMENTO AL TIRO, A PROPRIE SPESE E NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI PORTO D'ARMI.

GLI ADDETTI ALLIEVI VENGONO ADDESTRATI ALL'USO DELL'ARMA DURANTE IL CORSO DI FORMAZIONE DI BASE.

Art. 18

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

QUALORA IL POLIGONO DI TIRO A SEGNO SI TROVI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE, GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, PURCHÉ MUNITI DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO E COMANDATI AD EFFETTUARE LE ESERCITAZIONI DI TIRO, SONO AUTORIZZATI A PORTARE L'ARMA IN DOTAZIONE NEI SOLI GIORNI STABILITI, FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE FINO AL LUOGO OVE È UBICATO IL POLIGONO E VICEVERSA.

IL SINDACO COMUNICA ALMENO 7 GIORNI PRIMA LA DISPOSIZIONE DI SERVIZIO AL PREFETTO, IL QUALE PUÒ RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DEI TIRI PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO.

NELL'IPOTESI AD INIZIATIVA FACOLTATIVA DEGLI ADDETTI QUESTI DEVONO MUNIRSI DI DELLA CARTA DI RICONOSCIMENTO PER IL TRASPORTO DELLE ARMI DA TIRO (CARTA VERDE), RILASCIATA DALLA SEZIONE LOCALÒE DI ISCRIZIONE DEL T.S.N. E VIDIMATA DAL PREFETTO, PREVISTA DALL'ART. 76 DEL R.D. N° 635/1940.

CAPO V Disposizioni finali

Art. 19 Norme integrative

IL FUORI USO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI INEFFICIENTI, OVVERO LA RADIAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI NON PIÙ UTILIZZABILI PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE, VIENE RICHIESTO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986 n°65, del D.M. 4 marzo 1987 n° 145, della Legge 18/04/1975 n° 110 e successive modificazioni ed integrazioni , nonché del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n° 773, ed ogni altra disposizione in materia.

Art. 20 Entrata in vigore

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO AL GIORNO DELLA SUA ESECUTIVITÀ. IL PRESENTE REGOLAMENTO SARÀ COMUNICATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL TRAMITE DEL COMMISSARIO DI GOVERNO ED AL PREFETTO DI MILANO.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale

con atto n. 24 del 04/05/2001

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 09/05/2001...al giorno 24/05/2001 e inviato all'O.RE.CO. in data 09/05/2001

Bussero, lì 09/05/2001

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to D.ssa C. Miraglia

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il presente atto, soggetto a controllo, è divenuto esecutivo il 16/05/2001 O.RE.CO prot. N. 5524, o.d.g. n. 81, seduta del 16/05/2001

RIPUBBLICAZIONE

Si certifica che questo Regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 25/05/2001 al giorno 09/06/2001,

è ENTRATO IN VIGORE il giorno 01/07/2001 ed è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al n. 16

Bussero, lì 05/07/2001

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr.ssa C. Miraglia